

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- pof. Gennaro Rotondomembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 2.10.2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di aprile 2008 il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto, nella sua qualità di mandatario, un contratto di finanziamento per euro 25.331,50, rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, in centoventi rate di euro 310,00 ciascuna. L'importo così finanziato era da intendersi al netto delle seguenti voci di costo: euro 2.342,97 a titolo di commissioni per la mandataria; euro 150,00 a titolo di oneri e spese; euro 357,14 a titolo di premio assicurativo per il rischio vita ed euro 573,54 per il rischio impiego. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2012, in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento; in occasione del conteggio estintivo, l'intermediario riconosceva la somma di euro 177,50 a titolo di "commissioni di gestione". Insoddisfatto di tale rimborso l'odierno ricorrente inoltrava reclamo – per il tramite di un procuratore di fiducia – con il quale contestava la mancata retrocessione della quota non maturata di tutte le voci commissionali, nonché di quelle assicurative; chiedeva pertanto la restituzione della somma complessiva di euro 1.848,02.



In riscontro al reclamo, l'intermediario contestava la richiesta, ritenendo che essa trovasse fondamento su disposizioni normative entrate in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto *de quo*.

Insoddisfatto della risposta ottenuta, il ricorrente – sempre per il tramite del medesimo procuratore – adiva questo Arbitro, reiterando le proprie richieste di ripetizione, fondate sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento sancito dal t.u.b. e fatto proprio dalle indicazioni della Banca d'Italia in merito alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, nonché dalla uniforme giurisprudenza dell'ABF. Quanto al premio, invece, invocava la ricostruzione del collegamento negoziale tra contratto di prestito e polizza assicurativa, fatta propria dalla giurisprudenza dei tre Collegi, nonché l'accordo ABI-Ania del 2008. Infine, in merito alla richiesta di rimborso degli ulteriori oneri e spese invocava la contrarietà delle rispettive clausole alle norme imperative rivenienti dal t.u.b. e, di conseguenza, la loro invalidità.

Chiedeva pertanto il rimborso del complessivo importo di euro 1.848,02 (di cui 1.208,75 a titolo di quota parte delle commissioni per la mandataria; euro 88,75 a titolo di rimborso di oneri e spese; euro 211,30 a titolo di quota parte del premio rischio vita ed euro 339,22 per il rischio impiego), oltre interessi legali e spese per l'assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario contestava le richieste avversarie; in particolare, riprendendo le censure mosse già in fase di riscontro al reclamo, riteneva di aver correttamente adempiuto alla restituzione degli interessi non maturati, nonché dell'ulteriore abbuono di una quota delle commissioni di gestione, in conformità alla normativa vigente all'epoca di conclusione del finanziamento; in applicazione del principio *tempus regit actum*, infatti, non riteneva potersi disporre le richieste ulteriori restituzioni, fondate sulla disposizione di cui all'art. 125-*sexies* t.u.b.

Quanto alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, riteneva che detto obbligo gravasse esclusivamente sulla compagnia di assicurazioni con la quale era stata stipulata la relativa polizza, alla luce delle disposizioni rivenienti dalla legge n. 221/2012. Anche la ricostruzione della vicenda in termini di collegamento negoziale, a parere del resistente, non muterebbe la propria carenza di legittimazione, posto che esso – conformemente a quanto stabilito dagli arresti della giurisprudenza di legittimità – inciderebbe solo sotto il profilo degli effetti e non anche sotto il profilo della legittimazione.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda avanzata dal ricorrente è relativa al rimborso della quota non maturata degli oneri corrisposti in sede di stipula del contratto di finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza pattuita.

Tale richiesta, come più volte ricordato, trae il proprio fondamento da un principio immanente all'ordinamento bancario, in materia di credito ai consumatori, qual è quello dell'equa riduzione del costo del finanziamento: la portata del ridetto principio è costitutiva dell'intera disciplina che regola i contatti di finanziamento al consumo, tant'è che essa era già presente nel testo unico prima della novella intervenuta nel 2010 (art. 125, comma 2, t.u.b. nel testo previgente).

Pertanto appaiono prive di fondamento le osservazioni svolte all'uopo dall'intermediario resistente, il quale ritiene insussistente qualsiasi diritto al rimborso, posto che al momento dell'estinzione del contratto *de quo* non fossero ancora entrati in vigore né l'art. 125-*sexies* t.u.b., né le conseguenti istruzioni della Banca d'Italia.

Del resto le indicazioni rivolte dall'Autorità di vigilanza agli operatori del comparto delle cessioni del quinto e delle operazioni assimilate sono meramente ricognitive delle disposizioni di legge e conformative dell'operato degli intermediari, i quali sono stati per l'appunto inviati



ad una più stringente applicazione delle norme, sia in fase di redazione del contratto, sia in fase di adempimento dell'obbligo restitutorio conseguente alla estinzione anticipata dei prestiti. Le condotte così raccomandate potevano essere assunte già prima delle istruzioni del 2009 e del 2011, con la conseguenza che il rimborso delle voci commissionali, proporzionalmente commisurate alla vita residua dei finanziamenti, costituiva un preciso obbligo gravante sui finanziatori già prima dell'introduzione dell'art. 125-*sexies* t.u.b.

A tale conclusione sembra pervenire la stessa parte resistente che – come chiarito nelle proprie controdeduzioni – ha provveduto al rimborso delle commissioni di gestione, senza peraltro stabilire le modalità di calcolo.

Al contrario, il Collegio ritiene che possano applicarsi gli indirizzi della Banca d'Italia, già anticipati da alcune decisioni di questo Collegio, i quali – discriminando in linea di principio costi volti a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito, cc.dd. *up front*, e attività legate all'intero svolgimento del rapporto negoziale, cc.dd. *recurring* (che dovrebbero essere chiaramente indicati nelle clausole contrattuali) – ha stabilito sotto il profilo restitutorio il rimborso di queste ultime, nella parte connessa alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.

Dall'esame della documentazione contrattuale si evince che le commissioni per la mandataria, siano finalizzate a remunerare una serie di attività sostanzialmente *up front* (cfr. in relazione a clausole del medesimo tenore, dec. nn. 1762; 1200; 949/2013), con la conseguenza che va rigettata la relativa richiesta restitutoria, pur avendo l'intermediario inteso riconoscerne un abbuono in fase di conteggio estintivo.

Diversamente, deve riconoscersi che la determinazione delle spese e degli oneri erariali appare destinata a remunerare attività la cui natura è del tutto eterogenea, potendosi così riconoscere il diritto alla loro restituzione nella misura proporzionalmente determinata di euro 88,75.

Residua la domanda relativa al rimborso dei premi assicurativi per il rischio vita ed il rischio impiego. Anche rispetto ad essi, le deduzioni dell'intermediario resistente appaiono prive di fondamento: l'intervenuta normativa del 2012, sostanzialmente conforme a quanto già desumibile in virtù della disciplina previgente (cfr. regolamento Isvap n. 35/2012), sancisce a livello normativo il principio del collegamento negoziale tra polizza assicurativa e contratto di finanziamento, che pure l'intermediario non contesta.

Ciò nonostante, questi ritiene che il richiamato principio avrebbe rilevanza solo in relazione al regime degli effetti, stabilendo di conseguenza che – in caso di estinzione anticipata del finanziamento – la quota residua del premio integralmente corrisposto rimarrebbe priva di giustificazione sul piano causale, determinando così l'obbligo del rimborso. Detto obbligo resterebbe in capo alla compagnia assicuratrice nella qualità di controparte del rapporto negoziale caducato in conseguenza dell'estinzione del finanziamento.

Invero tale ricostruzione non può essere accolta; come costantemente ribadito dal Collegio, infatti, la disciplina normativa del 2012 non incide sotto il profilo della legittimazione, nel senso che non individua il soggetto tenuto alla restituzione della quota non maturata del premio (nella specie, le compagnie di assicurazione); al contrario, nel confermare la sussistenza del collegamento negoziale, il rapporto di accessorietà che lega il contratto assicurativo a quello di finanziamento determina che la domanda restitutoria possa essere avanzata legittimamente nei confronti dell'intermediario, nella sua qualità di collocatore della polizza associata al prestito (peraltro obbligatoria nel caso di operazioni contro cessione del quinto della retribuzione: cfr. da ultimo dec. nn. 3805; 3354; 2817/2013).

Va pertanto riconosciuto il diritto alla restituzione della quota non maturata dei premi integralmente corrisposti dal ricorrente, pari ad euro 550,52 (di cui 211,30 per la polizza rischio vita ed euro 339,22 per la polizza rischio impiego).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulle somme così riconosciute, il Collegio dispone che vengano computati anche gli interessi al tasso legale dal giorno del reclamo.

Da ultimo, il Collegio ritiene che debba essere corrisposta una somma, equitativamente determinata in euro 200,00, a titolo di ristoro per l'attività di assistenza svolta sin dalla fase del reclamo dal professionista di fiducia del ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, Il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 639,27, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI